



# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435

e.mail: [protocollo@comune.valfornace.mc.it](mailto:protocollo@comune.valfornace.mc.it)



## ORDINANZA N. 144 DEL 22/05/2017

### OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11/06/2017. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

#### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista la Legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 6;

Vista la legge 24 aprile 1975 n. 130 art. 7 commi 1 e 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 14 del 03/05/2017;

Al fine di consentire lo svolgimento sereno della campagna elettorale in un clima di civile dialettica democratica, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale ed artistico

In virtù dei poteri concessi dalla legge:

#### ORDINA

Nel periodo di trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni e quindi da venerdì 12 maggio 2017 a venerdì 9 giugno 2017 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S., previsto dall'art 18 del Testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (12 maggio 2017) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi regolarmente autorizzati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Con la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine del contenimento della spesa pubblica, sono state abrogate le disposizioni che consentivano l'affissione negli spazi gratuiti per i c.d. "fiancheggiatori" (propaganda indiretta) e sono stati ridotti gli spazi della propaganda diretta;

Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 1 L.212/56), nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico ( nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo );

Al contrario non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti. Sono altresì consentite, non configurando sostanzialmente forme di



# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435

e.mail: [protocollo@comune.valfornace.mc.it](mailto:protocollo@comune.valfornace.mc.it)



pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate. L'indicata eccezione vale anche per il giorno di votazione per le elezioni amm.ve. Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione e cioè per il 10 e 11 giugno p.v. (art. 1 legge 212/56, così come modificato dall'art. 1 legge 130/75);

Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti Points elettorali non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell'art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. In tal caso i manifesti possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili;

L'utilizzo di postazioni fisse (cosiddetti gazebi) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della consultazione elettorale in questione può essere consentito solo alle seguenti determinate condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche, in quanto come noto - vedi art. 4 L.130/75 - "è vietata ogni forma di propaganda elettorale ... .. figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ....."

b) all'interno e all'esterno di tali strutture (gazebi) non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in ottemperanza all'art.4 della L.130/75.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Commissario Governativo o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (articolo 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione del gazebo, si ritiene, interpretando "la ratio" dell'art.6 della legge 4 aprile 1956 n.212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, quando le stesse servono ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio: la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei



# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435

e.mail: [protocollo@comune.valfornace.mc.it](mailto:protocollo@comune.valfornace.mc.it)



movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/ 2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica. Nel sito <https://www.w.agcom.it> è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 169/ 17/Cons del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'Informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017".

La deliberazione è pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 insieme al provvedimento di analogo oggetto approvato il 27 aprile dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 27 maggio 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 11 giugno 2017), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno a carico, in



# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435

e.mail: [protocollo@comune.valfornace.mc.it](mailto:protocollo@comune.valfornace.mc.it)



solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza.

Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.

E' inoltre fatto espresso divieto, ai candidati a Sindaco ed alla carica di Consigliere, di organizzare manifestazioni riconducibili ad attività comunali che direttamente o indirettamente possano costituire forme di propaganda elettorale occulta, salvo che non siano autorizzate dal Commissario – quale rappresentante legale dell'Ente – che ne valuta preventivamente la legittimità e la conformità alle prescrizioni di legge in materia elettorale.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line sul sito di questo Comune nonché l'invio di copia al Comando Polizia Municipale, alla Compagnia dei Carabinieri per l'esecuzione, nonché ai dipendenti comunali affinché nell'esercizio delle loro funzioni la rispettino e la facciano rispettare.

VALFORNACE, 22/05/2017

Il Commissario Governativo  
Dott. Giuseppe Ranieri

